

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7800 del 2014, proposto da P. C., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Perri, con domicilio eletto presso Domenico Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli Lante, 16;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa sospensione

del D.M. n. 0000235 del 01/04/2014 pubblicato il 09/04/2014 del M.I.U.R. e della tabella di valutazione dei titoli annessa quale Allegato 3 nella quale non vengono valutati i Masters universitari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Viste le memorie difensive:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Prof. P. C. impugna il D.M. n. 0000235 del 01/04/2014, pubblicato il 09/04/2014, del M.I.U.R. e la tabella di valutazione dei titoli annessa quale Allegato 3, nella quale non sarebbero stati valutati i Masters universitari.

Alla camera di consiglio del 03 luglio 2014 la Sezione, con ordinanza collegiale n. 7620/2014, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come richiesto dal difensore del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 09 ottobre, verificando il Collegio che detta integrazione non vi era stata ex art. 73 c.p.a., il "dominus" del ricorrente ha sollevato l'eccezione per cui la PEC con cui la segreteria della Sez. III bis del Tar Lazio ha comunicato il deposito della ordinanza di cui trattasi non sarebbe stata ricevuta da parte ricorrente e, pertanto, questa avrebbe diritto ad essere rimessa in termini per ottemperare alla disposta richiesta di integrazione del contraddittorio.

Come risulta dalla registrazione dei dati informatici N.S.I.G.A., l'ordinanza citata, con la quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, è stata regolarmente comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 17/07/2014 all'indirizzo

mario.perri@avvocaticosenza.it, indirizzo al quale detto difensore ha dichiarato nel ricorso introduttivo di volere ricevere le comunicazioni di segreteria, ai sensi dell'art.136, comma 1, c.p.a, in alternativa ("ovvero") all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario (X.org).



Tale norma, abrogata dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (che ha cambiato profondamente il regime de qua), disponeva che "I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati".

Tanto evidenziato e precisato che la registrazione informatica fa fede dell'avvenuta ricezione della PEC da parte del dominus (avv. Mario Perri), non può essere accolta l'eccezione dedotta nell'odierna udienza, fissata ai fini della trattazione della causa nel merito, secondo cui la PEC con cui la segreteria della Sez. III bis del Tar Lazio ha comunicato il deposito della ordinanza di cui trattasi non sarebbe stata ricevuta da parte ricorrente e, pertanto, questa avrebbe diritto ad essere rimessa in termini per ottemperare alla disposta richiesta di integrazione del contraddittorio. In particolare, parte ricorrente ritiene che la comunicazione in oggetto avrebbe dovuto essere inviata alla PEC del difensore domiciliatario.

Tale interpretazione è, ad avviso del Collegio, in contrasto con la dichiarazione della stessa parte ricorrente che, come già evidenziato, ha indicato nel ricorso introduttivo il proprio indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni, in alternativa a quello dello stesso domiciliatario.

Tale indicazione, va subito precisato, non è conforme al richiamato dato normativo che, all'epoca dei fatti di causa, imponeva l'indicazione di un unico indirizzo di PEC e di fax ai fini delle comunicazioni, anche in presenza di più difensori o di un domiciliatario, sicché l'eventuale comunicazione da parte della Segreteria ad uno qualsiasi degli indirizzi comunicati, ad avviso del Collegio, all'epoca dei fatti andava ritenuta processualmente corretta (purché si trattasse di indirizzo PEC corrispondente a quello risultante dai pubblici elenchi ex art.16 ter legge 228/12).

Del resto, alla data della comunicazione in parola (17/7/2014) era già stato emanato il D.L. 90/2014, l'art.42 del quale - nel rimandare in toto all'applicazione nel processo amministrativo la disciplina delle comunicazioni a mezzo PEC del processo civile, di cui all'art.16 del D.1179/2012 e nel prevedere tale modalità di comunicazione come esclusiva, con conseguente disapplicazione in parte qua dell'art. 2, comma 6, dell'all. 2 al D.L.vo 104 del 2010 - ha chiarito espressamente, anche con riferimento alle comunicazioni processuali, che costituisce preciso onere del difensore controllare la propria casella di PEC e che, in caso contrario, così come in caso di mancata ricezione per cause imputabili al destinatario (casella piena, messaggio segnato come letto etc.) la comunicazione si intende comunque ricevuta.

Tale disposizione processuale, del resto, come ricordato da una recente decisione del Consiglio di Stato (2014/4211, sez. IV) costituisce un mero chiarimento, essendo tale obbligo già previsto per il difensore ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d. L. n. 185/2008, come dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 che prevede, al comma 9, quanto di seguito indicato:

"9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.".

In conclusione, non potendosi ravvisare nel caso in esame alcun errore scusabile, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio. P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio.

Spese compensate.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/11/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)